FAQ N°6

DOMANDA: Buongiorno, alla luce delle precedenti faq, chiediamo conferma di poter partecipare come segue: la nostra impresa ha qualificazione SOA in OGI IVBIS, OG2 I, OG9 IIIBIS, OG10 IIIBIS, OG11 IVBIS, pertanto vorremmo partecipare come IMPRESA SINGOLA, subappaltando per intero la categoria OS4 e indicando nell'apposito modello da Voi messo a disposizione (mod. 1 Istanza di ammissione - sez." Requisiti speciali per partecipare alla gara" punto B pag. 14) i dati relativi ad un costituendo RTP di professionisti per la parte relativa alla progettazione. Si chiede pertanto conferma per la partecipazione alla gara con queste modalità.

RISPOSTA: Come richiesto al paragrafo 5.4 del Disciplinare di gara per l'esecuzione dei lavori, l'operatore economico concorrente deve possedere la qualificazione nelle seguenti categorie di lavorazioni: OG1, class. V; OS4, class. 1; OS3, class. I; OS28, class. III; OS30, class. III.

L'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, tuttora vigente, prevede che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa si qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito di cui all'art. 92, comma 2, del medesimo D.P.R. 207/2010.

Ai sensi di tale disposizione l'impresa qualificata nella classifica IV bis può eseguire lavori fino a €4.200.000,0.

La categoria OG11 è alternativa alla categoria OS3, OS28 e OS30, ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 se ricorrono tutte le seguenti tre condizioni quantitative: OS3 ≥ 10% di (OS3+OS28+OS30); OS28 ≥ 25% di (OS3+OS28+OS30); OS30 ≥ 25% di (OS3+OS28+OS30). In assenza anche di una sola delle tre condizioni rilevano le singole categorie OS.

Nel caso specifico risulta : OS3+OS28+OS30 = € 1.888.409,30 = 100%. OS3 = € 238.674,87 = 12,64%; OS28 = € 680.585,67 = 36,04%; OS30 = € 969.149,09 = 51,32%.

Ovviamente la qualificazione nella categoria OG11 deve risultare almeno pari alla somma di OS3 + OS28 + OS30 = 1.888.409,30, classifica IV.

Ai sensi del punto 10.1.2 del Disciplinare di gara, le lavorazioni della categoria OS4, OS3, OS28, OS30 sono a qualificazione obbligatoria. Il concorrente in possesso di qualificazione nella sola categoria prevalente per l'intero importo dei lavori, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, ovvero qualificato nella categoria prevalente e solo in alcune delle sopra indicate categorie a qualificazione obbligatoria, è pertanto obbligato a subappaltare dette lavorazioni a impresa qualificata, purché comunque in possesso della necessaria qualificazione, ovvero a costituire un raggruppamento con un'impresa qualificata.

Relativamente ai requisiti per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nel caso di concorrente che intenda indicare "un soggetto progettista", nel modello 1, va indicato detto soggetto. Tutti i professionisti appartenenti al soggetto indicato dovranno poi sottoscrivere, in modelli separati, il modello 1.A e/o 1.B, pertinenti al proprio caso.

Dovranno poi presentare il proprio DGUE, attestando nella relativa sezione (Parte IV: Criteri di selezione – sezioni A, B, C e D) il possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara per lo svolgimento del servizio di progettazione.

Si ricorda, infine, che il soggetto indicato come incaricato della progettazione dovrà risultare nel PassOE trasmesso e che, in caso di raggruppamento, dovrà essere prevista la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 4 del D.M. 236/2016.